



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 3190/DecA/109 DEL 19.12.2008

Oggetto: Criteri e modalità tecniche di attuazione del “Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca”, art. 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il Regolamento per relativa esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca” ed in particolare l’art. 11 della stessa;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18, dell’art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)”, pubblicata sul BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTA Legge Regionale n. 13, dell'8 agosto 2006 concernente l' istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna);

PRESO ATTO che con la stessa Legge Regionale n. 2/2007 si è previsto che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura (le Agenzie esercitano « nel proprio campo specifico [...] le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto [pesca e acquacoltura] », comma 20, dell'art. 15 L. R. n. 2/2007);

RITENUTO necessario individuare i criteri e le modalità di attuazione del "Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca" di cui all'art. 11 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3;

VISTO il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca espresso nella riunione del 18 dicembre 2008;

DECRETA

art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Decreto disciplina gli interventi di cui all'art. 11 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3.

art. 2

FINALITÀ

1. Compito del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca è la concessione, a favore degli imprenditori ittici singoli o associati di aiuti finalizzati alla ripresa economica e produttiva per far



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteo-marine, ovvero ecologiche di carattere eccezionale, di seguito definite "calamità naturali", nel rispetto di quanto previsto al punto 4.4 degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura", numero d'informazione (2008/C 84/06), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea C/84 del 03 aprile 2008.

art. 3

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento è attivato, entro due giorni lavorativi dal manifestarsi dell'evento ritenuto calamitoso, dagli imprenditori Ittici interessati o dalle Associazioni di rappresentanza degli stessi, o dagli Organi aventi compiti di controllo, attraverso una comunicazione redatta secondo l'allegato A al presente decreto ed inviata al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, e per conoscenza, al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. Tale comunicazione deve contenere una descrizione dell'evento calamitoso e dei danni subiti unitamente all'indicazione della zona in cui si è verificato e della/e impresa/e ittiche interessate. Saranno altresì indicati uno o più referenti dell'impresa interessata, coi rispettivi recapiti, al fine di fornire supporto alle strutture incaricate dei rilevamenti e accertamenti.

art.4

ISTRUTTORIA

1. Argea Sardegna, ricevuta la comunicazione dell'avvenuto evento, avvalendosi degli accertamenti effettuati dalle Università degli Studi della Sardegna o da Istituti Scientifici operanti nel settore all'uopo convenzionati, che vi provvedono entro 7 giorni dall'incarico, e, occorrendo, delle informazioni in possesso di altri soggetti pubblici (Altri Istituti Scientifici oltre quelli convenzionati, SAR, Capitanerie, ecc.) redige ed invia al Servizio competente dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, entro i successivi 15 giorni, una dettagliata relazione contenente gli elementi necessari per consentire la predisposizione ed emanazione del Decreto Assessoriale di dichiarazione di calamità naturale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

art. 5

DICHIARAZIONE DI CALAMITÀ NATURALE

1. L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale con apposito decreto, entro 30 giorni dalla segnalazione dell' evento ad ARGEA Sardegna, delibera lo stato di "calamità naturale" e istituisce i relativi aiuti.
2. Copia del decreto di cui al precedente comma, unitamente alla relazione descrittiva dell'evento, è inviato alla Direzione Generale della Pesca ed Acquacoltura del MIPAAF ai fini dell'ottenimento delle provvidenze previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui al D. Lgs 154 del 26 maggio 2004 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il medesimo decreto è notificato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, alla Commissione Europea.

art. 6

PRESENTAZIONE DOMANDE INDIVIDUALI

1. A seguito della pubblicazione del decreto di dichiarazione della calamità naturale di cui al precedente articolo e della positiva Decisione di compatibilità della Commissione Europea, gli imprenditori ittici presentano ad Argea Sardegna le singole domande di richiesta degli aiuti secondo le modalità determinate dallo stesso decreto.

art. 7

MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. La modalità di erogazione degli aiuti di natura compensativa, quali gli aiuti destinati ad ovviare ai danni da calamità naturali o da altri eventi eccezionali devono rispettare le disposizioni presenti al punto 4.4 degli "Orientamenti per l' esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" di cui al numero d' informazione (2008/C 84/06), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea C/84 del 03 aprile 2008.
2. Gli aiuti in favore dei soggetti danneggiati sono pagati da ARGEA Sardegna alla quale l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale trasferisce le somme occorrenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

art. 8

EVENTI PREGRESSI

1. Gli aiuti previsti dal presente decreto possono essere erogati anche agli imprenditori ittici che abbiano denunciato danni da calamità naturali verificatesi antecedentemente alla pubblicazione del presente atto, ma comunque entro l'anno 2008, se accertati e adeguatamente documentati da soggetti pubblici.

art. 9

CUMULI

1. Il contributo di cui al precedente articolo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici fino alla concorrenza del danno accertato.
2. Qualora si accerti che l'impresa ittica abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo di cui al precedente comma 1, ARGEA Sardegna procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi.

art. 10

TERMINI E/O VALIDITÀ

1. Il presente Decreto è immediatamente esecutivo dal giorno della sua pubblicazione nel B.U.R.A.S..

L'Assessore

Francesco Foddis